



SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA INDETTA CON LA DELIBERA N. 407/21/CONS

Nel presente documento si riporta una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 407/21/CONS, pubblicata il 28 dicembre 2021, con particolare riferimento al testo e alle domande contenute nel documento di consultazione di cui all'Allegato A alla suddetta delibera.

Tale consultazione ha avuto come obiettivo la raccolta di commenti, elementi di informazione e documentazione, per quanto attiene alle competenze dell'Autorità, concernenti la definizione della procedura riservata per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'elenco dei rispondenti alla consultazione è riportato nell'allegato in calce al presente documento.

Si riporta nel seguito la sintesi dei contributi ricevuti.

Osservazioni generali sullo stato attuale delle assegnazioni e oggetto del presente procedimento

1. Un rispondente, nel rimarcare l'esistenza di criticità in merito alle tempistiche di attuazione del *refarming*, ha evidenziato come, mentre le delibere dell'Autorità n. 39/19/CONS, n. 129/19/CONS e n. 564/20/CONS presuppongono l'applicazione dello *standard* di trasmissione DVB-T2 alla data del completamento del processo di *refarming* della banda 700 MHz (30 giugno 2022), il Decreto del MISE adottato il 30 luglio 2021, all'art. 1, lett. f), fa venir meno tale precondizione con l'eliminazione della suddetta data. Infatti, l'art. 6, rubricato "Codifiche e Standard" del DM del 19 giugno 2019, è stato integralmente sostituito come segue "*Al termine delle operazioni di transizione delle reti alla struttura dei multiplex definita dal PNAF, è disposta l'attivazione dello standard DVBT-2 a livello nazionale, a partire dal 1 gennaio 2023*".
2. Per tali ragioni il quadro normativo oggi vigente, con il passaggio da 20 a 12 reti nazionali del PNAF che si concluderà il prossimo 30 giugno 2022 senza il necessario passaggio obbligatorio al DBV-T2, causerà, ad avviso del rispondente, un uso inefficiente delle risorse frequenziali disponibili per gli operatori di rete e una conseguente carenza di banda che avrà inevitabilmente un impatto negativo sulla



capacità disponibile per la diffusione dei programmi radio-televisivi in tecnica digitale terrestre.

3. Sullo stesso punto, un Fornitore di Servizi di Media Audiovisivi (FSMA) nazionale in qualità di rispondente lamenta il fatto che ad oggi non è stato possibile aprire un tavolo di negoziazione con gli operatori di rete in ragione: (i) della dichiarata assenza di capacità trasmissiva da poter mettere a disposizione; (ii) della contestuale mancanza di una chiara regolamentazione che tuteli e conceda pari opportunità agli FSMA indipendenti. Pertanto, proprio in ragione del mancato passaggio al DVB-T2 e la conseguente assenza di banda, non potrà più trasmettere i propri contenuti rendendo vani gli ingenti investimenti effettuati e mettendo a rischio il personale.
4. Relativamente a tale questione, un rispondente, ha ritenuto che il provvedimento oggetto di consultazione non affronti il tema che, a suo avviso, è degno di nota soprattutto ai fini della continuità dei servizi e dei programmi in tecnica digitale terrestre.
5. Altra questione evidenziata dai rispondenti è la difficoltà economica in cui si troverebbero le emittenti per gli elevati costi d'affitto della capacità trasmissiva necessaria a diffondere i programmi con il nuovo standard DVB-T2.
6. In particolare, anche riprendendo indirettamente il tema della predetta scarsità di banda disponibile, un rispondente afferma che circa 450 piccole e medie televisioni locali sarebbero in imminente pericolo di chiusura proprio per la difficoltà economica causata dagli elevati costi d'affitto della capacità trasmissiva nonché dalla mancanza delle frequenze necessarie per consentire la prosecuzione dell'attività editoriale svolta.
7. Da altro punto di vista e con riferimento all'oggetto del presente procedimento, entrambi gli operatori ammessi a partecipare alla procedura ritengono che le potenzialità di copertura del *multiplex* n. 12 sarebbero inferiori a quelle delle altre reti. In particolare, a parere di un operatore, il *multiplex* n. 12 non avrebbe una copertura nazionale; per un secondo operatore, invece, il *multiplex* n. 12, in quanto rete ibrida VHF/UHF, sarebbe di dubbia utilità visto che, a seguito dell'abbandono della banda VHF da parte del servizio pubblico, le utenze domestiche non disporrebbero di, o tenderebbero a dismettere, impianti di ricezione adeguati.
8. Sul punto, uno dei due soggetti ammessi alla partecipazione alla procedura ha proposto che l'Autorità individui quanto prima soluzioni di pianificazione migliorative dell'attuale configurazione della rete nazionale n. 12 di cui alla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i., indicando quali obiettivi primari di tale intervento: i) l'incremento dell'uso di frequenze in banda IV in luogo di quelle in banda III, sia



attraverso l'attenuazione dei vincoli radioelettrici all'uso delle risorse già pianificate, sia attraverso la pianificazione di ulteriori risorse anche alla luce degli esiti delle procedure di assegnazione delle frequenze pianificate per l'ambito locale, in quanto risultano essere residue risorse non assegnate; ii) il rafforzamento dell'uso della tecnica isofrequenziale. Il rispondente ha altresì sollecitato l'istituzione di un tavolo tecnico partecipato da Agcom, Ministero dello sviluppo economico, Fondazione Ugo Bordoni e dagli operatori di rete nazionali e locali di primo livello, per l'individuazione di soluzioni tecniche migliorative dell'attuale configurazione della rete nazionale n. 12 e per la razionalizzazione dell'uso delle frequenze alla luce delle specificità delle varie aree tecniche in riferimento alle direzioni di trasmissione, al puntamento delle antenne riceventi e alla potenza dei segnali. Lo stesso rispondente ha chiesto all'Autorità di farsi portavoce dell'esigenza di un intervento urgente di incentivazione all'utenza ai fini dell'installazione e del *turn over* delle antenne di III banda.

Quesito 3.1: “Qual è la valutazione del rispondente in merito alla proposta procedura di gara riservata per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze della rete nazionale n. 12 pianificata dal PNAF?”

9. Due rispondenti, seppure circostanziando in maniera differente un quadro di carenza spettrale nella banda in uso ai *broadcaster* televisivi, sottolineano che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico ed è fondamentale assicurare che le frequenze vengano utilizzate in maniera efficiente ed efficace come richiesto dalla normativa vigente e in particolare dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dal nuovo Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e conseguentemente che venga garantita al sistema digitale terrestre la piena utilizzabilità anche della rete nazionale n. 12 nel più breve tempo possibile.
10. Gli stessi ritengono che la mancata stipula di un accordo tra i due operatori individuati come partecipanti esclusivi ai fini di detta procedura, Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l. (PDBST) e la Società Europa Way s.r.l. (Europa Way) e il mancato interesse a partecipare alla procedura onerosa tenuta nel 2019 dovrebbe costituire *ex se* motivo per la revoca del diritto d'uso generico ottenuto in conversione dai predetti soggetti. Questa posizione è a loro dire avvalorata anche dal fatto che l'oggetto del diritto d'uso non si sostanzia nell'esercizio di una rete (oltretutto non potendosi, logicamente, configurare un diritto all'esercizio di “mezzo *mux*”), bensì nell'aver accordato agli operatori destinatari la possibilità di completarlo mediante la stipulazione di accordi ovvero la partecipazione all'asta indetta dal Mise ai sensi dell'art. 1, comma 1031-bis, della L. 205/2017, come modificata dalla L. n. 145/2018.



11. In ragione di ciò, un rispondente sostiene che l'ipotesi di assegnare il diritto d'uso della rete n.12 a titolo gratuito non sia compatibile con il principio di non discriminazione e costituisca un privilegio iniquo in favore di soggetti che non hanno voluto aderire alle procedure previste per gli altri operatori. Lo stesso ritiene, pertanto, necessario prevedere che la procedura sia a titolo oneroso con valori analoghi a quelli previsti nella procedura esperita ai sensi della delibera n. 564/20/CONS per gli operatori nuovi entranti o mono-rete. Propone eventualmente che il valore economico sia rivisto rispetto a quello applicato alla precedente procedura per tener conto delle condizioni poste all'aggiudicatario per l'accesso riservato al 50% della capacità trasmissiva.

12. A diversa conclusione giunge invece un secondo rispondente, il quale lamenta il fatto che si troverà impossibilitato a dar seguito alla domanda di capacità proveniente dal mercato degli FSMA (con conseguente rischio di subire azioni legali per risarcimento dei danni) in ragione della riduzione delle frequenze DTT al 30 giugno 2022 e del mancato passaggio obbligatorio al DVB-T2 e sostiene che PDBST e Europa Way sarebbero dovuti decadere dal diritto d'uso generico sul mezzo *multiplex* di capacità trasmissiva. Pertanto, lo stesso non condivide la proposta dell'Autorità di assegnare le frequenze relative alla rete n. 12 e la relativa capacità trasmissiva attraverso una procedura comparativa riservata solo a PDBST e Europa Way ed asserisce che la rete nazionale n. 12 debba essere messa a disposizione e assegnata dal Mise nel più breve tempo possibile, sulla base di criteri definiti dall'Autorità, nel rispetto dei principi dell'uso efficiente delle risorse trasmissive, della continuità dei servizi e della promozione della concorrenza. Lo stesso chiede che l'Autorità tenga altresì conto, nel definire i criteri per l'assegnazione della risorsa non assegnata, dell'esigenza dell'operatore di rete non verticalmente integrato di disporre di capacità trasmissiva ulteriore, senza ulteriori oneri, per poter assicurare la continuità dei servizi dei programmi in tecnica digitale terrestre fino all'adozione generalizzata dello standard DVB-T2. Il rispondente chiede, pertanto, che l'Autorità vagli, per quanto di competenza, la propria richiesta di capacità trasmissiva aggiuntiva in via prioritaria (stante l'imminente fase di *switch off*) ai fini dell'adozione delle determinazioni afferenti all'assegnazione del diritto d'uso della rete nazionale n. 12 del sistema di radiodiffusione in tecnica digitale terrestre.

13. Il medesimo rispondente propone, in subordine, che la procedura riservata di cui al presente provvedimento sia tale da non privilegiare e avvantaggiare i due soli operatori di rete chiamati a partecipare, a garanzia dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione che presidono alle procedure di assegnazione delle risorse frequenziali secondo quanto previsto dal *Codice*, pur tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze specifiche della procedura stessa.



14. Da differente punto di vista, un altro rispondente, ai fini dell'uso efficiente dello spettro e per salvaguardare centinaia d'impresе con un organico di migliaia di posti di lavoro, chiede di predisporre gli atti normativi necessari per l'assegnazione agli operatori locali del multiplex n. 12 “[...] *considerato che improvvidamente alle locali fu tolta per legge la riserva di un terzo della capacità trasmissiva delle 14 Reti di radiodiffusione in tecnologia DVB-T2 [...]*”.
15. A parere di due rispondenti sarebbe, inoltre, auspicabile che l'Autorità prevedesse fin da subito, in previsione di un'eventuale assenza di partecipanti alla procedura di cui trattasi o della mancata aggiudicazione della rete ad alcuno dei soggetti cui la procedura è riservata, una modalità alternativa (procedura di riserva) per la messa in esercizio della rete n.12 nel più breve tempo possibile, in modo tale da garantire al sistema digitale terrestre nel suo complesso l'immediata disponibilità della capacità trasmissiva della rete n. 12, in considerazione delle necessità di capacità trasmissiva generate dalla prosecuzione transitoria dell'esercizio della tecnologia DVB-T.
16. Due rispondenti ritengono che il “diritto d'uso delle frequenze generico”, già assegnato a Premiata Ditta Borghini e Stocchetti e a Europa Way ai sensi della delibera n. 129/19/CONS, debba comunque decadere nei seguenti casi: (i) uno solo o entrambi gli operatori non aderiscano alla presente procedura; (ii) nessuno dei due soggetti, a valle dell'esecuzione della procedura medesima, risulti idoneo all'assegnazione dei diritti d'uso per la rete nazionale n. 12; (iii) l'operatore di rete risultante non assegnatario non concluda un accordo per l'accesso al mezzo *multiplex* sulla base delle regole e dei tempi definiti ex ante dall'Autorità.
17. Uno dei rispondenti, in particolare, auspica che sia espressamente previsto che la mancata partecipazione alla procedura comparativa o il mancato rispetto dei requisiti di gara comporti la revoca del diritto d'uso generico assegnato in fase di conversione dei diritti d'uso preesistenti e faccia decadere qualunque tipo di diritto speciale all'accesso alla capacità trasmissiva della rete n. 12.
18. Un rispondente ritiene, inoltre, necessario acquisire nell'ambito della stessa procedura: (i) la volontà da parte di ciascuno dei partecipanti ad aderire all'accesso riservato al 50% della capacità trasmissiva in caso di mancata aggiudicazione; (ii) le garanzie di un'adeguata copertura finanziaria dei costi che dovranno essere sostenuti per l'accesso da parte del partecipante non aggiudicatario. Ciò dovrebbe essere inserito tra i requisiti di gara. Secondo lo stesso, in assenza di tali dichiarazioni e garanzie il diritto d'uso del soggetto non aggiudicatario, che non intenda beneficiare della riserva di capacità trasmissiva, e/o che non presti le necessarie garanzie, dovrebbe essere revocato.



19. Uno dei due dei soggetti ammessi a partecipare alla procedura ritiene che la proposta procedura di gara riservata per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze della rete nazionale n. 12 pianificata dal PNAF risulti penalizzante per Europa Way, in quanto quest'ultima trasmette da sempre in DVB-T2 e svilupperebbe circa 40 Mbit/s di banda, mentre Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino qualora aggiudicatario trasmetterebbe presumibilmente in DVB-T sviluppando circa 20 Mbit/s di banda. Ne consegue che nell'ipotesi in cui Europa Way non si aggiudicasse la gara, otterrebbe la banda di metà *multiplex* in DVB-T, con una perdita di circa 30 Mbit/s di banda rispetto all'attuale. In questo modo il Mise e l'Autorità violerebbero l'obbligo di "*garantire minori impatti sugli utenti in termini di continuità della fruizione dei servizi*".
20. Lo stesso soggetto, riguardo al mancato raggiungimento dell'intesa con altri soggetti (in particolare con PDBST), riferisce difficoltà ad addivenire ad accordi sul piano privatistico con l'altra Società, anche in ragione delle differenti tecnologie utilizzate al momento per esercire i relativi *multiplex* (rispettivamente, DVB-T2 e DVB-T) e per il fatto che entrambe le Società ritengono di aver diritto all'intero *multiplex*.
21. Il secondo soggetto ammesso a partecipare alla procedura non condivide la proposta procedura di gara ritenendo che Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino abbia diritto ad una diretta assegnazione della rete nazionale n. 12 in quanto la mancata adesione dell'altro operatore ad una ipotesi di accordo, anche per motivi dipendenti dalla volontà dell'attesa del contenzioso giurisdizionale in corso, equivarrebbe, a proprio dire, a una rinuncia del *multiplex*. A supporto di tale posizione, lo stesso rispondente precisa di aver coltivato tutte le possibili ipotesi di accordo con altri operatori di rete, senza esito. Secondo lo stesso soggetto, l'ipotesi in consultazione farebbe emergere palesi disparità di trattamento e discriminazione nei propri confronti, in ragione del fatto che gli altri operatori avrebbero visti convertiti e riassegnati i diritti d'uso senza ricorrere a procedure comparative, bensì sulla sola base di accordi commerciali e della situazione fattuale oggettiva della pregressa titolarità di diritti d'uso.
22. Il rispondente osserva, inoltre, che correttamente si è proceduto nel delineare una procedura onerosa con la delibera n. 564/20/CONS, stante il fatto che in quella sede era prevista l'assegnazione di un'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle relative frequenze terrestri.
23. Sulla scorta delle suddette considerazioni, il soggetto ammesso a partecipare alla procedura chiede di essere trattato come gli altri operatori di rete nazionale esistenti, attraverso la garanzia della conversione dei diritti d'uso da esso posseduti senza ricorrere ad alcuna gara. In caso contrario, il rispondente ritiene di trovarsi di fronte a



una vera e propria revoca anticipata del diritto d'uso, cui conseguirebbe l'obbligo legale di indennizzo.

Quesito 4.1: “Qual è la valutazione del rispondente sull'introduzione del predetto obbligo di accesso connesso al diritto d'uso oggetto della procedura di gara?”

24. In merito al diritto di accesso dell'impresa non aggiudicataria, in virtù della titolarità del diritto d'uso generico, un rispondente ritiene che lo stesso dovrà essere esercitato entro e non oltre 30 gg dalla data di aggiudicazione, così come richiesto nelle procedure per il *refarming* delle frequenze inerenti all'accesso alla capacità trasmissiva per la diffusione in ambito locale e non in 120 giorni come ipotizzato nel testo in consultazione.
25. Al riguardo, un altro rispondente raccomanda che non si avvantaggi il soggetto che sia risultato non aggiudicatario del lotto da mezzo *multiplex* a conclusione della procedura riservata comparativa in consultazione o che non abbia neppure partecipato alla procedura. Il rispondente chiede, altresì, all'Autorità di prevedere che l'assegnatario della presente procedura utilizzi soltanto il mezzo *multiplex* ad esso assegnato in conversione ai sensi della delibera n. 129/19/CONS e non l'intera rete nazionale n. 12, non avendone a suo dire diritto per non aver partecipato alla procedura onerosa di cui alla delibera n. 564/20/CONS.

Quesito 4.2: “Il rispondente intende proporre ulteriori condizioni regolamentari a disciplina del predetto obbligo di accesso?”

26. Taluni rispondenti, tra i quali entrambi gli operatori ammessi alla procedura riservata, chiedono che l'Autorità introduca garanzie per l'adempimento degli obblighi di pagamento dei corrispettivi previsti per il servizio da parte del soggetto richiedente l'accesso al titolare della rete nazionale n.12.
27. Uno dei soggetti ammessi a partecipare alla procedura propone le seguenti condizioni aggiuntive: (a) compartecipazione al 50% dei costi per l'esercizio del *multiplex*, quantificati sulla base di un contratto di servizio eventualmente stipulato con un soggetto o soggetti terzi ai quali l'assegnatario del diritto d'uso affidi la gestione della rete; (b) compartecipazione al 50% dei contributi e diritti dovuti dall'assegnatario del diritto d'uso a Mise e AGCOM; (c) corresponsione degli importi di cui ai punti precedenti in via anticipata su base mensile o, al più, in caso di contratto di gestione con terzi, secondo le medesime scadenze cui sarà tenuto l'assegnatario del diritto d'uso, salvo conguagli semestrali in relazione alla possibile insorgenza di costi non previsti; (d) pagamento di eventuali servizi aggiuntivi (es. *multiplexing*, *ingest*,



playout, e in generale servizi di bassa frequenza), se forniti dall'assegnatario del diritto d'uso, secondo l'offerta di servizio di cui al punto 34 del documento per la consultazione; (e) accesso alla capacità a parità di condizioni tecniche con gli altri utilizzatori nonché con eventuali FSMA controllanti, controllati o collegati all'assegnatario del diritto d'uso, fermi restando gli obblighi che incombono su tutti gli operatori di rete ai sensi della delibera n. 353/11/CONS; (f) decadenza dalla riserva in caso di grave inottemperanza agli obblighi di contribuzione (il rispondente considera inottemperanza grave il mancato pagamento degli importi dovuti per più di due volte in un anno o comunque l'accumulo di un debito verso l'aggiudicatario superiore a €100.000) e previsione di disincentivi ai comportamenti non corretti o illegittimi, ovvero laddove la capacità non sia effettivamente impiegata nel rispetto dell'uso efficiente delle risorse nonché di promozione del pluralismo e della concorrenza.

28. Secondo un altro rispondente, laddove al termine della procedura, si raggiungesse un'intesa e quindi un accordo commerciale e l'assegnazione a uno dei due operatori di rete titolare di analogo diritto d'uso (Europa Way e Società Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.), tale assegnazione dovrebbe prevedere l'obbligo di utilizzo immediato di tutta la banda del MUX da parte degli operatori stessi. Qualora quindi, sul multiplex risultasse della capacità residua perché non utilizzata dall'operatore stesso, questa dovrebbe essere destinata agli FSMA indipendenti con prelazione per chi suo malgrado si è trovato nell'impossibilità di trasmettere i propri contenuti, a condizioni economiche predefinite e calmierate.
29. Laddove invece non si pervenisse all'assegnazione a nessuno dei due operatori di rete e venisse nel contempo dichiarata la decadenza degli stessi, andrebbero formulate le seguenti e concorrenti previsioni: (i) assegnazione ad un operatore di rete terzo; (ii) obbligo di mettere a disposizione capacità trasmissiva in favore di FSMA nazionali indipendenti con diritto di prelazione per chi suo malgrado si sia trovato nell'impossibilità di trasmettere i proprio contenuti; (iii) accesso alla capacità a condizioni economiche predefinite e calmierate.

Quesito 5.1: "Qual è la valutazione del rispondente in merito alla proposta a riguardo dei criteri di aggiudicazione della procedura?"

30. Sul punto, due rispondenti hanno raccomandato l'applicazione di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, nel rispetto dei principi posti in materia dal *Codice* (cfr. art. 61). Un rispondente, in particolare, chiede che i criteri tengano in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58 del *Codice* e dell'art. 50, comma 1, del Testo Unico dei Servizi di Media



Audiovisivi (d.lgs. n. 308/2021). Un secondo rispondente precisa che i suddetti criteri non dovranno scontare favori speciali rispetto a quelli imposti agli altri operatori, fatta eccezione per una traslazione dei tempi in considerazione della tardiva assegnazione del diritto d'uso. Entrambi i rispondenti chiedono che, in ogni caso, lo spegnimento degli attuali impianti avvenga entro e non oltre il 30 giugno 2022.

31. Un rispondente ritiene altresì che il progetto di rete presentato dai partecipanti in sede di procedura comparativa debba essere garantito da un impegno preciso di copertura e di qualità del servizio in tempi certi e ben definiti e che tali impegni debbano essere garantiti da apposita fideiussione bancaria o assicurativa.
32. Per altro aspetto, secondo un rispondente è necessario che vengano definite fin da subito le condizioni economiche di accesso riservato al 50% della capacità trasmissiva che dovranno essere applicate dal soggetto assegnatario del diritto d'uso generico nei confronti dell'altro partecipante, non aggiudicatario.
33. Un rispondente raccomanda, infine, che i contributi associati al diritto d'uso assegnato sulla rete nazionale n. 12 siano coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente per gli operatori di rete digitale terrestre, nel quadro dei principi della parità di trattamento e della non discriminazione, senza che la mancata partecipazione alla procedura onerosa (ex delibera 564/20/CONS) per l'assegnazione di quattro lotti da mezzo *multiplex* di capacità trasmissiva possa avvantaggiarli anche in termini di minori contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio da versare al Ministero per l'utilizzo di detto diritto d'uso (il rispondente rimanda, al riguardo, all'art. 42 del *Codice*, che prevede che i contributi si applichino in maniera non discriminatoria).
34. Quanto alle valutazioni espresse in merito alla proposta dei criteri di aggiudicazione della procedura da parte dei soggetti ammessi alla procedura riservata, si rileva che, un primo soggetto esprime parere negativo sotto vari profili. A giudizio dello stesso, infatti, la trasmissione in DVB-T2 dovrebbe costituire il criterio principale di aggiudicazione della procedura, in considerazione del fatto che un *multiplex* che già trasmette con quello *standard* potrebbe da subito contribuire a risolvere il problema della scarsità di banda derivante dalla fusione di due *multiplex* e, quindi, a “*garantire minori impatti sugli utenti in termini di continuità della fruizione dei servizi*”.
35. Sotto altro punto di vista, il secondo soggetto ammesso alla partecipazione invoca la necessità di parità di trattamento con le precedenti operazioni di assegnazione degli altri *multiplex* che è avvenuta senza procedure comparative e senza particolari requisiti se non la continuità di esercizio.



36. Entrambi i soggetti ammessi alla procedura non condividono la posizione espressa nel punto 32 della delibera n. 407/21/CONS, in quanto il *multiplex* n. 12, essendo realizzato attraverso l'utilizzo di frequenze VHF e UHF, comporterebbe un maggior costo tecnico di realizzazione e un maggior costo per la distribuzione del segnale (doppia tratta satellitare e/o terrestre), e pertanto, secondo gli stessi, sarebbe opportuna e dovuta l'erogazione delle misure compensative di cui all'art. 1, comma 1039, lett. a), della *Legge di Bilancio 2018*.

Quesito 5.2: “Il rispondente ha ulteriori elementi per integrare la definizione dei due proposti criteri di aggiudicazione?”

37. Nel merito, uno dei soggetti ammessi alla procedura ha ritenuto condivisibile la proposta di assegnazione secondo l'opzione di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della delibera n. 129/19/CONS (*“mediante stipula di un successivo accordo commerciale (intesa) con altro operatore titolare di un analogo diritto d'uso”*), a condizione però che l'assegnazione avvenga direttamente come è stato fatto per gli operatori assegnatari di 2 o 3 *multiplex*;

Quesito 5.3: “Il rispondente ha altri specifici principi, criteri o indicatori ai fini della definizione dei criteri di aggiudicazione della presente procedura?”

38. Al riguardo, uno dei soggetti ammessi alla procedura ha proposto che sia inserito nei criteri di aggiudicazione della presente procedura, con un punteggio adeguato, il fatto che l'operatore utilizzi lo standard DVB-T2 già al momento della partecipazione alla gara.
39. Il secondo soggetto ammesso alla procedura ha ribadito quanto già affermato circa la necessità che il *multiplex* n. 12 sia assegnato con le stesse modalità di assegnazione degli altri *multiplex*, cioè con il semplice trasferimento senza gara, anche alla luce della rinuncia dell'altro pretendente a perseguire un accordo commerciale, alla luce del fatto che agli altri operatori i diritti d'uso sono stati convertiti e riassegnati senza ricorrere a procedure comparative e dunque senza dover dimostrare il possesso di alcun requisito, ma sulla sola base della situazione fattuale esistente e della pregressa titolarità di diritti d'uso.
40. In merito a quanto previsto al punto 32 della delibera n. 407/21/CONS, lo stesso rispondente ritiene che se questa previsione dovesse permanere, allora l'Autorità dovrebbe contemplare anche la possibilità che il partecipante proponga un piano tecnico *de minimis*, corrispondente all'infrastruttura esistente, proponendo unicamente l'adeguamento ai nuovi *standard* e alle nuove tecnologie. In questo caso



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

non dovrebbe essere richiesta alcuna garanzia di sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria per la realizzazione del piano, posto che si tratterebbe di mere attività di *refarming* e adeguamento tecnologico che non richiedono investimenti rilevanti e, dunque, non necessitano neanche di prova di sostenibilità o di solidità patrimoniale della società partecipante e del gruppo di appartenenza.

Roma, 3 marzo 2022



Allegato: elenco dei rispondenti alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 407/21/CONS

1. Associazione Radiotelevisioni Europee Associate *
2. Confindustria Radio TV *
3. Europa Way *
4. Persidera *
5. Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino *
6. Radio Massolina *

(*) Soggetto anche sentito in audizione su specifica istanza.